



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Piazzale Michele Serratore, 1 - 04100 LATINA

Tel 0773 691252 - Fax 0773 664205

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it

E-mail: dplnd.latina@lnd.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N° 107 del 13/06/2022

Attività di Calcio a 5

**PRONTO AIA
06 41217705**

INDICE

Risultati gare

Pag. 2

Giustizia Sportiva

Pag. 2/3

RISULTATI GARE

CALCIO A 5 SERIE D PROVINCIALI					
CAMPIONATO: 5L CALCIO A 5 SERIE D MASCHILE LATINA GIRONE: A					
DATA	GIORNATA				
7/06/22	13/R	S.C.A.G. STRANGOLAGALLI	ACCADEMIA SPORT	4 - 5	
8/06/22	13/R	VIS LATINA CALCIO A 5	POLISPORTIVA LI.VE	3 - 3	
10/06/22	13/R	FORTITUDO	CIKLE	2 - 6	
		MOROLO CALCIO	FROSINONE FUTSALFEMMINILE	3 - 4	
		SCAURI MARINA	EAGLES FROSINONE	15 - 1	
		VIRTUS SORA CALCIO A 5	SAN GIOVANNI INCARICO	V.D.G.S.	
11/06/22	13/R	ARPINO	SPORTING TERRACINA C5	1 - 12	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Maurizio Tamburini, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Avv. Gian Michele Niglio e dal Delegato AIA sig. Francesco Pozzato, nella seduta del 13/06/2022 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

**CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D
PROVINCIALE LATINA****GARE DEL 10/ 6/2022****DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****gara VIRTUS SORA CALCIO A 5 - SAN GIOVANNI INCARICO****IL GIUDICE SPORTIVO**

Letto il referto dell'arbitro;

Rilevato che dallo stesso risulta che la gara in epigrafe non è stata disputata per l'assenza della Società SAN GIOVANNI INCARICO;

Considerato che ai sensi dell'art.55 delle N.O.I.F. le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art.54, comma 2, sono considerate rinunciarie alla gara con le conseguenze previste dall'art.53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore, la cui declaratoria compete in prima istanza al Giudice Sportivo;

Ritenuto che nel caso specifico non è pervenuta alcuna giustificazione

Ritenuto dunque che la Società SAN GIOVANNI INCARICO deve considerarsi rinunciataria alla gara;

Rilevato che trattasi della seconda rinuncia alla gara;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell'art.53 delle N.O.I.F. la Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal campionato e conseguentemente, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, tutte le gare dalla stessa disputate nel corso del campionato non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della Società rinunciataria od esclusa;

PQM

Visti gli artt.53 e 55 delle N.O.I.F., dichiara la Società SAN GIOVANNI INCARICO rinunciataria alla gara e per l'effetto, considerato che trattasi di seconda rinuncia, la esclude dal campionato;

Conseguentemente dichiara che tutte le gare della stessa disputate nel corso del campionato non hanno valore per la classifica, che verrà formulata senza tenere conto dei risultati delle gare della Società esclusa;

irroga, infine, alla medesima Società l'ammenda di euro 2.000,00

